



UNIONE DEI COMUNI
“FIUMICELLO - VILLA VICENTINA”
Provincia di Udine

Regolamento dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani

approvato con delibera del _____ di data _____

Indice

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 “Campo di applicazione”	4
Art. 2 “Forme di gestione”	4
Art. 3 “Finalità e obiettivi”	4
Art. 4 “Competenze dell’Unione dei comuni”	5
Art. 5 “Definizioni”	6
Art. 6 “Classificazione dei rifiuti urbani”	7
TITOLO 2 PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE.....	9
Art. 7 “Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi”	9
Art. 8 “Modalità di conferimento e obblighi dei produttori e dei detentori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti”	9
Art. 9 “Attrezzature di conferimento”	10
Art. 10 “Caratteristiche e regolarità del servizio”	10
TITOLO 3 MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	11
Art. 11 “Modalità di attuazione del servizio di raccolta”	11
Art. 12 “Modalità generali della raccolta differenziata (tramite cassonetti stradali)”	11
Art. 13 “Raccolta della frazione umida”	11
Art. 14 “Frazione secca residua”	11
Art. 15 “Raccolta di carta e cartone”	12
Art. 16 “Raccolta del vetro”	12
Art. 17 “Raccolta delle frazioni plastica, lattine e barattoli”	12
Art. 18 “Raccolta degli scarti di giardino”	12
Art. 19 “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	13
Art. 20 “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi”	13
Art. 21 “Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni” ..	14
Art. 22 “Rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate”	14
Art. 23 “Raccolta degli oli vegetali domestici”	15
Art. 24 “Raccolta dei rifiuti tessili e degli abiti usati”	15
Art. 25 “Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione”	15
Art. 26 “Compostaggio domestico”	16
TITOLO 4 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO ..	17
Art. 27 “Definizioni”	17
Art. 28 “Campo di applicazione”	17
Art. 29 “Modalità del servizio di spazzamento”	17
Art. 30 “Pulizia dei mercati”	17
Art. 31 “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park”	18
Art. 32 “Disposizioni diverse”	18
Art. 33 “Volantinaggio”	18
Art. 34 “Sgombero della neve”	18
Art. 35 “Pulizia delle caditoie stradali”	19
Art. 36 “Siringhe abbandonate”	19
TITOLO 5 CRITERI DI ASSIMILABILITÀ.....	20
Art. 37 “Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti”	20
Art. 38 “Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi”	20
Art. 39 “Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento” ..	23
TITOLO 6 DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI.....	24

Art. 40 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni"	24
Art. 41 "Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati"	24
Art. 42 "Abbandono di rifiuti in aree pubbliche"	24
Art. 43 "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati"	25
TITOLO 7 UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	26
Art. 44 "Norme per l'utilizzo del Centro di raccolta comunale"	26
TITOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 45 "Attività di controllo"	27
Art. 46 "Controllo e sanzioni"	27
Art. 47 "Disposizioni transitorie e finali"	27
ALLEGATO A: Importo sanzioni	29

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 "Campo di applicazione"

1. L'Unione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina (di seguito Unione) disciplina con il presente Regolamento le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolar modo la L.R. 30/87.
2. Con il presente Regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs 152/06, l'Unione disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, fissando:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le direttive inerenti le modalità di conferimento, la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando requisiti e standard minimi da rispettare;
 - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.
3. L'Unione dei Comuni provvede all'organizzazione del Servizio; resta in capo ai Sindaci dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina l'adozione di ogni atto o provvedimento di loro competenza nel l'ambito dei rispettivi territori amministrativi.

Art. 2 "Forme di gestione"

1. L'Amministrazione dell'Unione provvede all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale, in accordo alle forme di gestione di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
2. La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze del territorio dell'unione.

Art. 3 "Finalità e obiettivi"

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del D.Lgs 152/06. In particolare tale gestione deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;

- d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione dei servizi ai sensi della vigente normativa.
2. L'unione assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscono:
- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
 - b) un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali;
 - c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e agli stili di vita dei cittadini, nonché alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
 - d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia di Udine;
 - e) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
 - f) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione di rifiuti urbani;
 - g) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, prestando particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. L'unione, di concerto con il Gestore del servizio pubblico, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino/utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 4 "Competenze dell'Unione dei comuni"

1. Sono di competenza dell'unione, in regime di privativa, **la gestione dei rifiuti urbani** come definiti dall'art. 184 del D.Lgs 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a., assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (con riferimento alle misure che vengono stabilite al titolo V del presente Regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta da parte del Gestore del servizio pubblico);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (come definiti dal D.P.R. 254/2003), e gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b., c. ed e.
2. Competono inoltre all'unione, che può avvalersi del Gestore del servizio:
- a) il controllo sulle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs 152/06;

- c) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscano modifiche del servizio.
3. Competono al comune competente per territorio:
- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 152/06;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/06.
4. Restano esclusi dalla privativa comunale i rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs 152/06 tra i quali:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
- le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carogne e le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

Art. 5 "Definizioni"

1. Ai fini del presente Regolamento vengono riprese dall'art. 183 del D.Lgs 152/06, in particolare, le definizioni di:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);;
- c) detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento finale dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco i rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione.
2. Si definiscono inoltre:
- a) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio dell'unione;

- b) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, ovvero tutte le attività produttive e dei servizi in genere, produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità comprese entro il territorio dell'unione;
- c) Gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al D.Lgs 267/00 e dell'art. 200 e seguenti del D.Lgs 152/06, effettua una o più operazioni di gestione dei rifiuti urbani;
- d) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- e) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal Gestore, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- f) raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del Gestore presso il domicilio dell'utente (solitamente sul marciapiede o area pubblica salvaguardando il transito degli utenti deboli e la circolazione veicolare), in giornate prestabilite o su chiamata;
- g) raccolta stradale: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica e svuotati periodicamente dal Gestore;
- h) servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione con l'utente;
- i) Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- j) spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade;
- k) compostaggio domestico: l'attività di raccolta con vari sistemi (generalmente in concimaia o in composter) degli scarti organici e vegetali, per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) compost: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;

Art. 6 "Classificazione dei rifiuti urbani"

Ai sensi del primo comma dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/06 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

- a) rifiuti domestici: rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ad esclusione dei rifiuti pericolosi (art. 184, comma 4, D.Lgs 152/06);
- b) rifiuti esterni: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- c) rifiuti assimilati agli urbani: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità come disposto dal Titolo 5 (in attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06);
- d) rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale;
- e) rifiuti organici (Frazione Organica dei RU): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:

- i. *verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sulla componente vegetale (orti, giardini, aree verdi ecc.) sia pubbliche che private;
 - ii. *umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, tovaglioli di carta e simili);
- f) rifiuti secchi riciclabili: rifiuti costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
- i. *carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande tipo tetrapack, ecc.), salvo quanto definito di volta in volta dal Gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 - ii. *imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica, salvo quanto definito di volta in volta dal Gestore sulla base degli impianti di destinazione di tali rifiuti;
 - iii. *vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - iv. *imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - v. *abiti usati*;
 - vi. altre frazioni riciclabili non comprese nei commi precedenti;
- g) ingombranti / durevoli: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- h) rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati: Rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia ovvero tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento.;
- i) RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): come definiti dal D.Lgs 151/05, si tratta di apparecchiature le cui categorie sono riportate nell'allegato 1A del decreto stesso:
- grandi elettrodomestici;
 - piccoli elettrodomestici;
 - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
 - apparecchiature di consumo;
 - apparecchiature di illuminazione;
 - strumenti elettrici ed elettronici;
 - giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero;
 - dispositivi medici;
 - strumenti di monitoraggio e controllo;
 - distributori automatici.
- j) rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP):
- pile alcaline: pila a stilo o a bottone;
 - medicinali: farmaci scaduti;
 - contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.;
 - batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.

TITOLO 2

PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

Art. 7 "Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi"

1. L'unione, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. L'unione garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo i criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.

Art. 8 "Modalità di conferimento e obblighi dei produttori e dei detentori (Utenze Domestiche e/o Utenze Non Domestiche) di rifiuti"

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del detentore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste e impartite dal presente regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
3. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.
4. I Sindaci dei Comuni di Villa Vicentina e Fiumicello, nelle forme previste dalle vigenti leggi, ognuno per il territorio di competenza, possono emanare ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
5. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori per garantire la salvaguardia igienico-sanitaria dei luoghi.
6. E' vietato gettare, versare o depositare sulle aree di tutto il territorio dell'unione qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e qualunque luogo aperto al pubblico.
7. E' fatto divieto di conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente Regolamento; in particolar modo è fatto divieto di collocare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente istituiti.
8. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo le modalità che possono recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.
9. E' vietato introdurre nei contenitori posti in area pubblica sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento e oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.
10. E' fatto divieto conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.
11. E' vietato inoltre agli utenti:
 - ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
 - intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;

- utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con bucce, pezzi di carta/plastica, lattine, mozziconi, gomma da masticare o assimilabili per natura e dimensione;
- conferire rifiuti che non siano prodotti sul territorio dell'unione.

Art. 9 "Attrezzature di conferimento"

1. E' fatto divieto di manomettere o danneggiare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, quali: contenitori per la raccolta porta a porta o cassonetti stradali, cestini getta carte e porta rifiuti, campane interrate, ecc.
2. E' fatto divieto di imbrattare con scritte, disegni, adesivi, o spostare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 10 "Caratteristiche e regolarità del servizio"

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio dell'unione. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi.
2. L'unione in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta può fare azione di rivalsa sul Gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

TITOLO 3

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11 "Modalità di attuazione del servizio di raccolta"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo tramite cassonetti stradali;
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore al Centro di Raccolta comunale in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
 - c) contenitori stradali dedicati alla raccolta di pile e farmaci.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta;
3. il conferimento dei rifiuti dev'essere effettuato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, salvo che il Sindaco autorizzi forme alternative di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

Art. 12 "Modalità generali della raccolta differenziata (tramite cassonetti stradali)"

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti), oli vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori collocati sul piano stradale per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.

Art. 13 "Raccolta della frazione umida"

1. Sono soggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica di attività quali mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.
2. Il conferimento della frazione umida avviene tramite cassonetto stradale da 240 litri, effettuata ricorrendo a contenitori rigidi di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza minima di raccolta pari ad almeno due volte alla settimana.
3. Il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti biodegradabili compatibili con il conferimento agli impianti di compostaggio (preferibilmente con sacchetti realizzati con carta riciclata trattata antiumido o anche mediante sacchetti di carta usati per alimenti tipo il pane).

Art. 14 "Frazione secca residua"

1. La raccolta avviene mediante il conferimento dei rifiuti al piano stradale in cassonetti posizionati dall'unione tali da evitare dispersioni del loro contenuto. Alcune utenze non domestiche potranno essere dotate di uno o più contenitori più grandi (carrellati o cassonetti).
2. La frequenza minima di raccolta è settimanale.
3. I contenitori delle diverse tipologie di materiale avranno delle etichette/adesivi che indicheranno l'esatto conferimento dei vari rifiuti, i quali dovranno essere depositati con cura non arrecando danneggiamenti alle attrezzature.
4. Mediante appositi atti di natura gestionale potranno essere individuati orari diversi per ragioni di

tutela sanitaria e del decoro urbano, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni.

5. I rifiuti, in attesa di essere conferiti al Gestore della raccolta, devono essere conservati a cura del produttore all'interno della proprietà privata in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1., i rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e condomini, nonché quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, sempre all'interno della proprietà privata, negli appositi contenitori eventualmente presenti, ponendoli tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

Art. 15 "Raccolta di carta e cartone"

Il conferimento della frazione cellulosa dei rifiuti urbani avviene tramite cassonetto stradale di varie dimensioni, adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta di almeno una volta alla settimana. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di carta da ufficio, giornali, riviste, contenitori in tetrapak. La carta e il cartone (se di piccole dimensioni) devono essere conferiti nell'apposito contenitore sfusi e compattati o in sacchi di carta; non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica. Per le utenze non domestiche, inoltre, sul territorio dell'unione può essere attivato un sistema di raccolta "porta a porta" del cartone, con frequenza di svuotamento settimanale.

Art. 16 "Raccolta del vetro"

1. Il conferimento degli imballaggi di vetro avviene tramite contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'utenza e con una frequenza di raccolta minima di almeno una volta ogni due settimane.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli frammenti vetrosi.
3. Il vetro deve essere conferito nel contenitore sfuso e non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica.
4. Gli oggetti di vetro di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.), che non possono essere inseriti nei contenitori, devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

Art. 17 "Raccolta delle frazioni plastica, lattine e barattoli"

1. Gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata vengono raccolti con sistema a cassonetti ricorrendo a contenitori di dimensioni adeguate alla tipologia d'esigenza e con una frequenza di raccolta di almeno una volta a settimana.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, sacchetti, confezioni per alimenti e imballaggi in genere, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo.
3. La frazione multimateriale "imballaggi in plastica – lattine e barattoli" deve essere conferita sfusa o all'interno di sacchetti di plastica.

Art. 18 "Raccolta degli scarti di giardino"

Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico e privato vengono raccolti con le seguenti modalità:

- a) mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica, qualora l'unione abbia attivato e regolamentato tale servizio;
- b) conferimento diretto da parte del produttore nei cassonetti stradali se previsti o al Centro di Raccolta Comunale.

Art. 19 "Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli"

1. I rifiuti ingombranti e durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e durevoli delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica qualora l'unione abbia attivato e regolamentato tale modalità;
 - b) conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale, da parte dell'utenza domestica stessa. Sono sottoposti alle disposizione del presente comma i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti (elenco non esaustivo):
 - frigoriferi, congelatori, condizionatori d'aria;
 - televisori, computer, stampanti, fotocopiatrici;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - materassi e reti da letto;
 - mobili.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze non domestiche vengono effettuati mediante un servizio a pagamento da concordarsi con il Gestore del servizio di raccolta, nei limiti qualitativi e quantitativi imposti dallo stesso Gestore.

Art. 20 "Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi"

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ., e quelli identificati con il codice CER 20 asteriscato nell'allegato A – Parte quarta del D.Lgs 152/06, provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) le pile usate di cui all'articolo 1 del decreto Ministeriale 03/07/2003 n. 194, fatte salve le disposizioni di cui all'art.9 quinquies del decreto legge 09/09/1987 n. 387 convertito dalla legge n. 475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale n. 194/2003, ad un rivenditore convenzionato con il Gestore. In alternativa tali rifiuti, con l'esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio;
 - b) i farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti;
 - c) gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati, presso il Centro di Raccolta Comunale, in apposito contenitore posizionato su un'area coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, per essere consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art.9 quinquies della Legge 09.11.1988, n. 475 o ai consorzi di cui all'art. 235 del D.Lgs 152/06, da parte di ditte terze specializzate aderenti a tali consorzi.
 - d) i contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, etichettati con il simbolo "T" e/o "F", quali vernici, inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, fitofarmaci non provenienti dall'attività agricola e non assimilati ai rifiuti urbani (L.R. 17/01), dovranno essere conferiti obbligatoriamente, a cura dell'utente, presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. E' fatto divieto tassativo di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari o in altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la

salute umana e impatto per l'ambiente.

Art. 21 "Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni"

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal D.P.R. 285/90 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a) *rifiuti da esumazione ed estumulazione*: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali: assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
 - b) *rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali*: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazioni di cui alla lettera a) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 208 e del D.Lgs 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 5) del D.P.R. 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1), lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. 254/2003, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.
10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

Art. 22 "Rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate"

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 254/2003, e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso D.P.R..

1. Ai fini del presente Regolamento lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla L. 883/78, e al D.Lgs 502/92 e succ. modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie medesime, ai sensi dell'art. 266, comma 4, del D.Lgs 152/06. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria, che ne curerà lo smaltimento, avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione.
2. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali è ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06;
 - d) spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi del comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per i rifiuti urbani.

Art. 23 "Raccolta degli oli vegetali domestici"

1. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade o nelle caditoie.
2. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti in appositi contenitori presso il Centro di Raccolta.

Art. 24 "Raccolta dei rifiuti tessili e degli abiti usati"

La raccolta dei rifiuti tessili e degli abiti usati può rientrare anch'essa nel circuito della raccolta differenziata. Tali rifiuti potranno pertanto essere depositati dall'utenza anche all'interno di appositi contenitori stradali, facilmente identificabili per colore, forma e dimensione, distribuiti e posizionati sul territorio comunale in punti opportunamente scelti dal Comune.

Art. 25 "Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione"

Le sole utenze domestiche possono conferire presso il Centro di Raccolta Comunale i materiali inerti derivanti da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti. I rifiuti inerti provenienti da attività produttive sono definiti come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e devono essere conferiti ad un impianto di recupero autorizzato e allo smaltimento in discariche autorizzate per tale tipologia di rifiuto.

Art. 26 "Compostaggio domestico"

1. Le Amministrazioni comunali sostengono/incentivano e controllano la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composter o concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile (almeno due metri dal confine);
 - b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
 - g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.
4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARES, nei modi previsti dal relativo Regolamento Comunale, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.. Per poter chiedere la riduzione TARES la pratica del compostaggio domestico deve essere condotta in un'area di pertinenza adiacente alla propria abitazione e non in fondi di proprietà di terzi. Gli uffici comunali preposti effettueranno i dovuti controlli per verificare l'effettiva possibilità di applicazione della riduzione.
6. Ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso del dissipatore dei residui alimentari da lavello per l'introduzione dello scarto umido in fognatura.

TITOLO 4

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 27 "Definizioni"

In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:

- a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
- b) spazzamento manuale: eseguito manualmente dall'operatore;
- c) raccolta delle foglie: attività organizzata stagionalmente (a seconda delle esigenze) con idonee attrezzature.

Art. 28 "Campo di applicazione"

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese banchine stradali, marciapiedi, bocche di lupo e le aree a verde pubblico;
 - b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - c) raccolta stagionale delle foglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio dell'unione, comprendendo le strade e le piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 29 "Modalità del servizio di spazzamento"

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento, quando sia programmato con spazzatrici automatizzate, prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dall'unione. L'inosservanza del divieto di sosta, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
4. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 "Pulizia dei mercati"

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi smaltendoli in proprio o, se previsto, conferendoli al Gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. Nel caso che i rifiuti vengano raccolti dall'unione o dal Gestore, quelli di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed

ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente Gestore al fine di agevolarne la raccolta, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare o pedonale.

4. L'unione o il Gestore del servizio potrà provvedere, previa valutazione tecnica, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 31 "Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, luna park"

1. Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune.

Art. 32 "Disposizioni diverse"

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte dell'unione, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. I proprietari di cani, gatti e di altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di adatti sacchetti, che vanno idoneamente smaltite.
4. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto allo spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dagli enti preposti. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne comunicazione al Comune.
5. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

Art. 33 "Volantinaggio"

Il volantinaggio, qualora consentito, va effettuato esclusivamente mediante introduzione in cassetta postale o consegna direttamente a mano del ricevente.

Art. 34 "Sgombero della neve"

1. In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, senza ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalle Amministrazioni Comunali, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o

terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde, o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

Art. 35 "Pulizia delle caditoie stradali"

E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi (oltre a qualsiasi tipo di rifiuto) nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 36 "Siringhe abbandonate"

In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate e rinvenute sul territorio dell'unione. Le siringhe raccolte vengono trattate in osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. La cittadinanza, nel caso di ritrovamenti di siringhe, può contattare l'Ufficio Tecnico (Ambiente / Manutenzioni) dell'unione, il quale provvederà all'intervento di rimozione nei modi previsti.

TITOLO 5

CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

Art. 37 "Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti"

1. In attesa della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi e delle linee guida per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai fini della raccolta sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per *qualità* e *quantità*, secondo quanto stabilito all'art. 42 del presente Regolamento.
2. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rientra nei limiti qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà comunque provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne.
3. E' garantita la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

Art. 38 "Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi"

1. Sono **rifiuti speciali** assimilabili agli **urbani** "per qualità" i rifiuti non pericolosi aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1. della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, ovvero che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, vetro, legno, metallo e simili), purché raccolti in maniera differenziata;
 - contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelli e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - frammenti e manufatti di strucco e di gesso essiccati;

- pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- cavi o materiale elettrico;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

nonché:

- frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);
 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("umido");
 - rifiuti biodegradabili ("verde");
 - oli e grassi commestibili, solo provenienti dalle mense comunali (scolastiche);
 - rifiuti derivanti dall'attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento e/o da sistemi di grigliatura della depurazione delle acque reflue (vaglio);
 - in generale, **rifiuti non pericolosi**, anche ingombranti, provenienti da: uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, come previsto al comma 2, art. 184 del D.Lgs 152/06;
 - gli sfalci e le potature derivanti da attività di manutenzione di aree verdi e giardini, effettuate da parte di ditte specializzate esclusivamente presso le utenze domestiche, corredate da apposita dichiarazione del servizio che è stato loro erogato;
2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 20 03 07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - materassi;
 - poltrone e divani;
 - sedie e altri mobili in materiali compositi;
 - tapparelle e suppellettili;
 - teli plastificati;
 - tubi e cassette.
 3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
 4. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:
 - a) *non* devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

- b) devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;
- c) *non* devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
 - iv. eccessiva polverulenza.
- d) *non* devono appartenere al seguente elenco:
 - i. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - ii. rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;
 - iii. rifiuti di imballaggi terziari;
 - iv. **rifiuti speciali pericolosi**;
 - v. **rifiuti speciali** originati da attività agricole e agro-industriali;
 - vi. **rifiuti speciali** originati da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio;
 - vii. rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);
 - viii. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione /manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);
 - ix. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - x. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, compresi gli pneumatici giunti a fine vita;
 - xi. i rifiuti da attività sanitarie (farmaci, rifiuti derivanti da medicazioni, attività diagnostiche, terapeutiche, ecc..) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 15/07/2003 (sono assimilabili i rifiuti provenienti da attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti a esclusione dei reparti con pazienti affetti da malattie infettive, e i materiali recuperabili quali contenitori in vetro di farmaci, materiale metallico non ingombrante, materiali ingombranti purché sterilizzati se necessario).

5. L'assimilabilità ai rifiuti urbani "per quantità" dei **rifiuti speciali** *che già presentino i criteri "di qualità"* di cui ai commi precedenti viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio.

Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio.

Tale criterio consente dunque di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/99, il cui valore *massimo* è fissato in:

180 kg/m² x anno (0,60 kg/m² x giorno)

I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati **rifiuti speciali**, e *non*

potranno pertanto essere assimilati agli urbani.

L'unione si riserva comunque la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

6. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera;
 - d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che le Amministrazioni Comunali si riservano di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000.
7. La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario;
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.
8. Determinati rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere anche conferiti al Centro di Raccolta Comunale, con le modalità definite nel Regolamento per la gestione del centro di raccolta intercomunale di Villa Vicentina
9. Non sono comunque assimilabili agli urbani i rifiuti di cui non sia ammesso lo smaltimento in discariche di I categoria, anche se non pericolosi.

Art. 39 "Rifiuti speciali e rifiuti speciali non assimilati agli urbani: raccolta e smaltimento"

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato (tramite stipula di contratti con ditte specializzate);
2. Le Amministrazioni Comunali possono istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori e del caso da realizzarsi sulla base di apposita convenzione tra Azienda e Comune/Gestore.

TITOLO 6

DISCIPLINA ED INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 40 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni"

I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente, nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi.

A tal scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Qualora su un'area venga accertato l'abbandono di rifiuti di rilevante entità, o comunque particolarmente significativo sotto altri profili, il Comune può disporre che il proprietario adotti le misure di cui al comma 2.

Art. 41 "Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati"

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art. 44 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree, con modalità e periodicità adeguate in relazione alla zone e alla tipologia di "verde".
2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, con ordinanza comunale si intimerà la pulizia delle aree e/o fabbricati entro congruo termine. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessaria alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori precedendo all'applicazione delle sanzioni previste.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti reiterino (art. 8 bis L. 689/81) la violazione delle norme di cui al comma 1 su area già oggetto di accertamento si procederà direttamente all'applicazione delle sanzioni; in tal caso l'agente accertatore, nel verbale di contestazione, farà menzione anche all'obbligo di procedere alla pulizia dell'area da parte dei soggetti obbligati entro 15 giorni dalla notifica del verbale; in caso di inosservanza, il Comune provvederà ad anticipare le spese necessarie alla pulizia, addebitando i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 42 "Abbandono di rifiuti in aree pubbliche"

1. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni si avvarrà dei competenti servizi (Regione, Provincia, ARPA Friuli Venezia Giulia e A.S.S.L n° 5 "Basso Friuli".
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente (con propri mezzi) o tramite terzi, alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato. L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta. Qualora i rifiuti rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di

raccolta assicurandone per quanto possibile l'avvio al recupero. Le batterie al piombo rinvenute in stato di abbandono saranno raccolte all'interno di appositi contenitori omologati ai sensi delle disposizioni vigenti e quindi avviate al recupero tramite impresa convenzionata con il Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti Piombosi (COBAT).

Art. 43 "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati"

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli artt. dal 239 al 257 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO 7

UTILIZZO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 44 "Norme per l'utilizzo del Centro di raccolta comunale"

Le norme relative all'utilizzo del Centro di Raccolta comunale fanno specifico riferimento al Regolamento per la gestione del centro di raccolta intercomunale di Villa Vicentina.

TITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 "Attività di controllo"

1. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente Regolamento avvengono:
 - su segnalazione/esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - su segnalazione anche verbale degli operatori del servizio;
 - su disposizione del Responsabile Comunale del servizio;
 - su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio sia degli organi di polizia del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o mezzo per il controllo qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Gestore attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento comunicando le violazioni amministrative previste dal presente e dal successivo articolo, ovvero da quanto espresso nell'Allegato A del presente Regolamento.
5. I controlli sono effettuati da personale del soggetto Gestore anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio; i nominativi dei soggetti incaricati vengono comunicati dal soggetto Gestore all'unione.
6. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 46 "Controllo e sanzioni"

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 45 il controllo dell'osservanza del presente Regolamento è attribuito in particolare alla Polizia Municipale ed a quanti altri espressamente incaricati dalle Amministrazioni Comunali.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non siano già previste come reato o violazione amministrativa da altre norme di legge, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato A del presente Regolamento.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti e quant'altro ritenuto necessario.

Art. 47 "Disposizioni transitorie e finali"

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, deve intendersi abrogata ogni altra precedente disposizione regolamentare comunale contrastante con quelle del presente Regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., rimanda, per quanto non contemplato alle disposizioni di legge nello stesso decreto e a qualsiasi altra norma vigente o futura in materia di gestione dei rifiuti urbani, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro.

Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento rimangono tuttavia validi i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (in questo documento disciplinati al Titolo 5) definiti dai relativi regolamenti comunali precedenti, in attesa della messa a regime e dell'allineamento di tutte le

convenzioni in essere con Ditte terze specializzate ai dettami del Regolamento per la Disciplina e l'Applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'unione ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto.

ALLEGATO A: Importo sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata se non diversamente specificato alla successiva lettera b)
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Sanzione Minima (€)	Sanzione Massima (€)	Riferimento
Irregolarità nelle modalità di conferimento dei rifiuti e mancato rispetto degli obblighi dei produttori/detentori	100	600	Art. 8
Violazione di cui al punto precedente nel caso di rifiuti pericolosi	200	1.200	Art. 8
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati	50	300	Artt. da 12 a 18
Mancata pulizia a seguito di attività svolte su suolo pubblico	50	300	Artt. da 30 a 33
Mancata pulizia di fondo privato	100	600	Artt. 40 e 41

Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni, eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti, conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente Regolamento, saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.